

REGOLAMENTO GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO PROTEZIONE CIVILE “VAL PETRONIO”

X ADEGUAMENTO REGOLAMENTO ALLA DIRETTIVA PCM 22/12/2022 (G..U. n. 52
3/03/2023)

ARTICOLO 1 - Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

1. Con l'intento di perseguire le finalità di cui l'attuale Codice della Protezione Civile D. Lgs n. 1/2018 ed della Legge n. 353 del 21.11.2000, delle leggi Regionali n. 6 del 28.01.1997, e n. 9 del 17.02.2000 e D.P.R. n. 194 dell'08.02.2001, e del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dalla L 353/2000 approvato ultimamente da DGR 1098/2018, a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale dei Comuni di Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia è stato costituito Il Gruppo Intercomunale Antincendio Boschivo Protezione Civile denominata "Val Petronio", con Sestri Levante con funzione di Comune Delegato ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del DLGS n 267/2000 e secondo l'iniziale atto del DCC n.98 del 1.09.2011 del Comune Capofila.

2. Il Gruppo Intercomunale Antincendio Boschivo Protezione Civile "Val Petronio" denominato successivamente GIVPC, ha sede, magazzini e quanto necessario alla sua attività, nei locali posti a Casarza Ligure in P.zza Aldo Moro e Via Annuti, 40 PT. Modifiche possibili della sede del Gruppo verranno definite nell'Assemblea dei Sindaci senza apportare modifiche al presente regolamento.

3. Il GIVPC e' un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;

4. Il Comune Capofila ha provveduto e provvede all'iscrizione ed aggiornamento del GIVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Liguria, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

ARTICOLO 2 - Il sindaco del Comune capofila

1. Il Sindaco di ogni Comune convenzionato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale. Avvertito il Comune capofila, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, opera anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GIVPC;

2. il Sindaco del Comune Capofila, come da convenzione di cui DCC n. 113/2017 e successivi aggiornamenti, e' responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GIVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018

3. Il Sindaco del Comune Capofila e' legale rappresentante del GIVPC -

ARTICOLO 3 - Obiettivi del gruppo

1. Il GIVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il GIVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed e' costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o

derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

ARTICOLO 4 - Attività del GIVPC

1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.

2) Il GIVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
- c) prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, mediante l'attivazione di apposite Squadre d'intervento e sotto il coordinamento dei VVF;
- d) possibili interventi di manutenzione dei soprassuoli boschivi e alle ripuliture delle scarpate, delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boschive quali azione di prevenzione agli incendi boschivi;
- e) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
- f) attività addestrativa e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- g) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

3) Il GIVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del sindaco del Comune capofila e delle direttive previste dal Piano di protezione civile dei comuni convenzionati, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

4) Il comune capofila, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
il registro dei volontari iscritti mediante programma informatico regionale;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Direttivo di cui al successivo art. 12.
Il GIVPC ha accesso ai registri sopra citati.

ARTICOLO 5 - Ammissione al GIVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GIVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GIVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GIVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al GIVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GIVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda, pubblicata sul sito del Comune capofila o disponibile presso il suo URP. Tale domanda riporta i dati della residenza e del domicilio, elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.) a cui devono essere allegati

- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale.

5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del comune capofila e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GIVPC di cui all'art. 12.

6) In caso di rigetto motivato, il sindaco, sentiti i sindaci di cui la convenzione, deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.

7) Il comune capofila ed i comuni convenzionati promuovono e incentivano l'adesione dei cittadini al GIVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GIVPC sono indicati dal comune capofila, sentiti i comuni convenzionati, secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche degli enti.

ARTICOLO 6 -Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GIVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione regionale.

2) Ai volontari effettivi, scritti nel registro dei volontari, sono consegnati:

copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2

attestazione tesserino di appartenenza al GIVPC;

vestiario e DPI idonei.

copia del regolamento.

1. Ogni appartenente al Gruppo Intercomunale Antincendio Boschivo Val Petronio, nei limiti della propria disponibilità, ha il dovere di:

a) rispettare il presente Regolamento;

b) partecipare all'attività del Gruppo con spirito atto a creare un'immagine solida e costruttiva del medesimo;

c) partecipare alla formazione continua annuale organizzata dal Responsabile della Sicurezza del Comune Capofila o suo delegato

d) attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore e dal Caposquadra di cui all'art. 13 nelle attività svolte.

2. L'appartenente al Gruppo al quale è stata consegnata l'attrezzatura s'impegna:

a) ad usarla esclusivamente per attività di addestramento, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, ed in attività di Protezione Civile e per eventuali altri interventi per i quali Il Gruppo è chiamato ad operare;

b) ad usarla con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a sé, né ad altri, e di non cederla a terzi per nessuna ragione;

c) a mantenere sempre in buon uso ed efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto il Coordinatore in caso di guasti, rotture, smarrimenti, ecc.;

d) a restituire l'attrezzatura, vestiario, tessere e chiavi della sede, anche se non più utilizzabili, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di far parte del Gruppo come previsto dall'art. 7;

e) ad osservare, nell'uso di detta attrezzatura, le prescrizioni del Decreto Legislativo n°. 81/2008 e successive modifiche e/o alle disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile.

ARTICOLO 7 - Perdita della qualità di appartenente al GIVPC

1) La qualità di appartenente al GIVPC si perde per:

a) recesso volontario presentato dal volontario;

b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GIVPC;

c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;

d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GIVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al GIVPC - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo e comunicata al sindaco del Comune capofila; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 11 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GIVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al sindaco del Comune capofila.

4) Una volta persa l'appartenenza al GIVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

ARTICOLO 8 - Diritti dei volontario

1) Il volontario del GIVPC, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) I componenti del GIVPC sono assicurati, a cura e a spese del comune capofila, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del GIVPC di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GIVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

5) Al Volontario impiegato in attività addestrativa o durante un intervento ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. dell'08.02.2001 n.194, è garantito:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.

ARTICOLO 9 - Procedure

1. Il GIVPC ha reperibilità, nei modi e nei tempi comunicati alle Autorità preposte all'attivazione, 24 ore su 24 tramite il Coordinatore o suo delegato.

2. ANTINCENDIO BOSCHIVO

a) La squadra, nella quale deve essere presente almeno un Caposquadra di cui all'art. 13 del presente Regolamento, è attivata in caso di necessità dai Sindaci o loro incaricati che hanno sottoscritto la convenzione intercomunale, che ne danno comunicazione al SOP VF o alla Sala Operativa Unificata Permanente Regionale. Può essere altresì attivata direttamente dai centri medesimi.

b) Il volontario del Gruppo comunque allertato informa il Coordinatore o uno dei Capisquadra che attiva la squadra di intervento previa autorizzazione della SOP VF o della Sala Operativa Unificata Permanente Regionale.

c) Il volontario del Gruppo cui perviene una segnalazione di incendio da soggetti diversi da quelli competenti all'attivazione, avvisa tempestivamente il Sindaco del Comune interessato (facente parte della convenzione) o suo incaricato e la SOP VF.

d) I volontari della squadra, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'incendio nel più breve tempo possibile e si adoperano per il contenimento dello stesso ricevendo disposizioni dal Direttore delle Operazioni (D.O.S. o R.O.S.), presente sul posto, secondo il Piano Antincendio Regionale.

3. PROTEZIONE CIVILE

a) La squadra di intervento, tra cui un Caposquadra come individuato nell'art. 13 del presente Regolamento, è attivata in caso di necessità dal C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale) se attivo, in caso contrario dai Sindaci dei Comuni convenzionati o loro incaricati. In entrambi i casi l'attivante ne dà comunicazione, alla Prefettura e al Settore Protezione Civile della Regione Liguria secondo le disposizioni regionali. Può essere altresì attivata direttamente da quest'ultimo in caso di eventi di particolare rilevanza per il tramite del Referente Provinciale o suo delegato. Può essere altresì attivata da altri Organi di Protezione Civile secondo le norme vigenti.

b) Il volontario del Gruppo comunque allertato informa il Coordinatore o uno dei Vicecoordinatori che attiva la squadra di intervento secondo le normative vigenti.

c) Il volontario del Gruppo cui perviene la richiesta di intervento avvisa tempestivamente il Coordinatore o un Caposquadra.

d) Il Caposquadra ed i volontari allertati raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'evento nel più breve tempo possibile e si adoperano nell'espletamento dei compiti assegnati.

ARTICOLO 10 - Organi del GIVPC

- 1) Il GIVPC e' dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GIVPC;
 - b) Organo direttivo con compiti di direzione e coordinamento, di seguito indicato con OD;
 - c) coordinatore operativo.

ARTICOLO 11 - Assemblea dei volontari iscritti al GIVPC

- 1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GIVPC, e' il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GIVPC. E' convocata e si riunisce almeno una volta l'anno.
- 2) L'assemblea e' convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'assemblea e' valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non e' ammessa più di una delega.
- 5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Organo Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

ARTICOLO 12 - Organo direttivo - OD

- 1) Il OD e' eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di quattro componenti, e' l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il OD e' presieduto dal coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del OD presenti.
- 3) Il OD si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del OD e' redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.
- 4) Il OD in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GIVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco del Comune Capofila e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
 - b) collabora con i comuni alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco del Comune Capofila, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici. In funzione di quanto proposto a livello regionale;
 - d) programma, in accordo con i comuni, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

ARTICOLO 13 - Coordinatore operativo

- 1) Il coordinatore operativo dei volontari del GIVPC e' eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5, per un periodo di cinque anni ed e' nominato dal

sindaco del Comune Capofila con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.

2) Il ruolo di coordinatore operativo e' esercitato a titolo gratuito ed e' incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. E' incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dai comuni, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GIVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco del comune capofila, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto.

Il provvedimento di revoca e' adottato dal sindaco del Comune Capofila.

3) Il coordinatore operativo organizza le attività del GIVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile dei comuni e, in accordo con il sindaco del comune capofila, e' referente delle attività dei volontari afferenti al GIVPC.

4) Il coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessita' del GIVPC e rappresenta il GIVPC nelle sedi istituzionali.

5) Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.

In specifico il Caposquadra responsabile del Squadra che interviene in presenza di un evento.

E' compito del Caposquadra:

a. assicurarsi alla partenza che tutti i componenti della medesima siano adeguatamente equipaggiati;
b. coordinare l'attività dei volontari tra di loro ed assicurare i contatti sul luogo dell'intervento con le Autorità presenti, con le quali tiene i rapporti ed alle quali effettua le necessarie e dovute comunicazioni;

c. concordato con gli Organi preposti, coordinare anche altre squadre presenti nel teatro delle operazioni raccordandosi sempre con i Capisquadra delle medesime;

d. ripristinare al termine delle attività la funzionalità delle attrezzature e dei mezzi dando tempestiva comunicazione al Coordinatore degli inconvenienti riscontrati;

e. compilare correttamente la modulistica prevista.

3. ANTINCENDIO BOSCHIVO

a) la qualifica di Caposquadra di Antincendio Boschivo è attribuita secondo le norme regionali ai volontari che hanno superato il previsto corso regionale;

b) fino a quando non sia stato raggiunto un numero adeguato di cui al precedente comma, tale qualifica (in forma temporanea e subordinata al personale di cui al precedente comma) viene attribuita ai volontari tra i più esperti, affidabili ed attivi nominati a maggioranza semplice dall'Assemblea del Gruppo;

c) la durata della carica di Caposquadra è illimitata; in caso di gravi inadempienze il Coordinamento, esteso ai capisquadra AIB già nominati, può sospendere temporaneamente o definitivamente tale incarico, anche in riferimento a segnalazioni pervenute dagli Enti preposti.

4. PROTEZIONE CIVILE

a) in attesa del previsto corso regionale, la qualifica di Caposquadra di Protezione Civile è attribuita ai volontari tra i più esperti, affidabili ed attivi nominati a maggioranza semplice dalla riunione del coordinamento estesa ai capisquadra;

b) la durata della carica di Caposquadra è illimitata; in caso di gravi inadempienze il Coordinamento esteso ai capisquadra PC già nominati può sospendere temporaneamente o definitivamente tale incarico.

5. La qualifica, anche temporanea, di Caposquadra di Antincendio Boschivo è indipendente dalla qualifica di Caposquadra di Protezione Civile.

7) Allo stesso compete al Coordinatore operativo la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GIVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GIVPC dal comune capofila.

8) Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GIVPC le direttive impartite dal sindaco del comune di riferimento ed e' responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e

con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

9) Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco del comune capofila una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GIVPC nell'anno precedente.

10) L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile dei comuni di riferimento e ai rischi del territorio, l'assemblea/OD individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il GIVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.

3) Il GIVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4) Durante le emergenze il GIVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del sindaco del comune capofila e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GIVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GIVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il sindaco del comune capofila, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

ARTICOLO 15 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) Il Gruppo Intercomunale Antincendio Boschivo Protezione Civile "Val Petronio" denominato successivamente GIVPC, ha sede, magazzini e quanto necessario alla sua attività, nei locali posti a Casarza Ligure in P.zza Aldo Moro e Via Annuti, 40 PT. Modifiche possibili della sede del Gruppo verranno definite nell'Assemblea dei Sindaci senza apportare modifiche al presente regolamento.

2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli intestati al Comune Capofila e/o in comodato dalla Regione, loro affidati, secondo la specifica disciplina del comune capofila, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del comune capofila di riferimento.

3) Il comune capofila, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GIVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GIVPC.

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GIVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del comune capofila di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6) Il comune capofila si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7) Al GIVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune capofila e da parte di altri enti.

8) Le violazioni al Codice della Strada commesse dagli autisti potranno essere addebitate agli stessi ad insindacabile giudizio del Coordinatore del Gruppo e sentito il vincolante parere del Sindaco del Comune capofila.

ARTICOLO 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il comune capofila, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GIVPC intercomunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del comune capofila di riferimento sono previsti:
 - a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GIVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il comune capofila ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.